



5 Sig.na Ginevra Veloci

Rappresentante degli Studenti

X

È presente il Dott. Francesco Paolo D'Elia, Direttore Amministrativo, che assume la funzione di Segretario Verbalizzante.

La Presidente prosegue a questo punto con lo svolgimento dell'ordine del giorno di cui al provvedimento di convocazione (qui integralmente richiamato), sottoponendo il punto che segue.

1. Approvazione verbale seduta precedente.

La Presidente sottopone al Consiglio il verbale in oggetto (n. 1 del 4/3/2024 – prot. n. 821 del 4/3/2024), già in possesso dei consiglieri a seguito dell'invio, da parte del DA, nella casella mail dedicata.

Il Consiglio, all'unanimità,

DELIBERA N. 5

di approvare il verbale n. 1 del 4/3/2024 – prot. n. 821 del 4/3/2024.

2. Ratifica decr. pres. n. 344 su refusi regolamento proprietà intellettuale.

Il DA richiama al Consiglio la segnalazione, operata per le vie brevi dall'Avv. Del Re, circa la presenza di alcuni refusi nell'art. 1 del Regolamento per la proprietà intellettuale dell'Istituto, tutti contenuti nell'art. 1, evidenziati anche nel documento allegato alla convocazione dell'odierna seduta e già corretti in via d'urgenza per mezzo del citato decr. pres. n. 344 prot. n. 7 del 2/1/2024. La Sig.na Veloci fa presente che l'allegato al provvedimento di convocazione è costituito da una versione errata del regolamento, riportante le percentuali nella misura 55-45. Il DA sottopone la versione corretta del regolamento, allegandola alla cartella Drive condivisa contenente gli allegati al provvedimento di convocazione, di cui il Consiglio prende visione.

Il DA procede allora alla rilettura dell'articolo come segue: "Articolo 1

Definizioni e oggetto della disciplina

1. Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

a) Ricercatore: lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (professori ordinari e associati, Ricercatori, personale tecnico amministrativo,



ISIA

Firenze

collaboratori ed esperti linguistici), dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, Ricercatori non dipendenti, compresi visiting e guest professors, studenti di ogni grado, compresi visiting students, ogni altro soggetto assimilabile.

b) Invenzione: ogni risultato della ricerca svolta dai Ricercatori che possa avere un valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva. Tale categoria ricomprende: invenzioni industriali, modelli e disegni, software e banche dati, progetti di lavoro di ingegneria-architettura-design, marchi.

c) Diritto di Proprietà Industriale: diritto di esclusiva ottenuto sulle Invenzioni, software, banche dati e progetti di lavoro di ingegneria-architettura-design, mediante procedimento di brevettazione o registrazione a mezzo del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento. Con la medesima dizione si intende far riferimento altresì al certificato di deposito così come ottenuto a seguito della consegna di software, banche dati e progetti di lavoro di ingegneria presso la sezione OLAF-Deposito opera inedita costituita presso la SIAE.

d) Ricerca Istituzionale: ricerca finanziata con risorse interne dell'ISIA e con i finanziamenti per la ricerca istituzionale provenienti dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (es. PRIN).

e) Ricerca Vincolata: ricerca finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti privati e/o pubblici diversi dall'ISIA.

2. Il presente regolamento disciplina le procedure interne dell'ISIA relative alle Invenzioni e si applica a tutti i Ricercatori come sopra definiti. I Ricercatori che non hanno un rapporto di lavoro subordinato, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente Regolamento.

3. Il trasferimento di know-how, che rientra tra le "informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali", definite dall'art. 98 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 - Codice della Proprietà Industriale, è disciplinato all'interno del Regolamento sullo "Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati" dell'ISIA.

4. Rientrano nell'oggetto del presente regolamento le Invenzioni conseguite, nel corso o a seguito di attività di ricerca avvalendosi anche di attrezzature e/o strutture appartenenti all'ISIA e di finanziamenti e/o risorse economiche da essa amministrate, entro due anni da quando il Ricercatore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'ISIA."

Esaminata la documentazione, dopo breve discussione il Consiglio, all'unanimità dei presenti,

**ISIA***Firenze*

VISTA la L. 508/1999;

VISTO il D.P.R. 132/2003;

VISTO lo Statuto dell'ISIA di Firenze, approvato con Decreto direttoriale il 10 marzo 2004, n. 44;

VISTO il decreto della Presidente n. 344 prot. n. 7 del 2/1/2024;

VISTO l'art. 8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

RICONOSCIUTA la sussistenza dell'urgenza nell'adozione del citato decreto della Presidente n. 344;

SENTITO il Direttore Amministrativo;

SENTITO il parere conforme dei consiglieri presenti,

DELIBERA N. 6

di approvare, a ratifica del decr. pres. n. 344 prot. n. 7 del 2/1/2024, la correzione dei refusi di cui all'art. 1 del Regolamento per la Proprietà Intellettuale dell'ISIA Firenze e, conseguentemente, la versione del citato art. 1 come esposta in narrativa.

3. Regolamento progetti e attività aggiuntive.

Il Direttore sottopone al Consiglio il regolamento in oggetto, illustrandone sinteticamente le caratteristiche. Il DA richiama la necessità dello stesso, in quanto necessariamente previsto dal CIN sottoscritto in data 8/11/2023. Bonomi segnala refuso all'art. 7, comma 4, consistente in un appunto (le parole "(togliere)"), che viene espunto dal DA. Quest'ultimo, a questo punto, condivide, parallelamente a quanto operato per il punto precedente, il documento immune da refusi all'interno della cartella condivisa Drive, di cui il Consiglio prende visione.

Il Consiglio, pertanto, all'unanimità,

VISTA la L. 508/1999;

VISTO il D.P.R. 132/2003, in particolare l'art. 14, comma 4;

VISTO lo Statuto dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Firenze, approvato con Decreto direttoriale il 10 marzo 2004, n. 44, in particolare l'art. 18, comma 3;

VISTO il Contratto Integrativo Nazionale Comparto Istruzione e Ricerca – Sezione AFAM dell'8/11/2023, in particolare l'art. 5;

ESAMINATA la bozza di regolamento trasmessa al consiglio in allegato al provvedimento di convocazione

MIUR
AFAM
ISIA



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
FIRENZE



ISIA

Firenze

Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da RICERCATORI ISIA

Articolo 1

Definizioni e oggetto della disciplina

1. Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

a) **Ricercatore:** lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (professori ordinari e associati, Ricercatori, personale tecnico amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici), dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, Ricercatori non dipendenti, compresi visiting e guest professors, studenti di ogni grado, compresi visiting students, ogni altro soggetto assimilabile.

b) **Invenzione:** ogni risultato della ricerca svolta dai Ricercatori che possa avere un valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva. Tale categoria ricomprende: invenzioni industriali, modelli e disegni, software e banche dati, progetti di lavoro di ingegneria-architettura-design, marchi.

c) **Diritto di Proprietà Industriale:** diritto di esclusiva ottenuto sulle Invenzioni, software, banche dati e progetti di lavoro di ingegneria-architettura-design, mediante procedimento di brevettazione o registrazione a mezzo del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento. Con la medesima dizione si intende far riferimento altresì al certificato di deposito così come ottenuto a seguito della consegna di software, banche dati e progetti di lavoro di ingegneria presso la sezione OLAF-Deposito opera inedita costituita presso la SIAE.

d) **Ricerca Istituzionale:** ricerca finanziata con risorse interne dell'ISIA e con i finanziamenti per la ricerca istituzionale provenienti dal Ministero dell'Università e della Ricerca (es. PRIN).

e) **Ricerca Vincolata:** ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti privati e/o pubblici diversi dall'ISIA.

2. Il presente regolamento disciplina le procedure interne dell'ISIA relative alle Invenzioni e si applica a tutti i Ricercatori come sopra definiti. I Ricercatori che non hanno un rapporto di lavoro subordinato, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente Regolamento.

3. Il trasferimento di know-how, che rientra tra le "informazioni aziendali ed esperienze tecnico industriali", definite dall'art. 98 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30 - Codice della Proprietà Industriale, è disciplinato all'interno del Regolamento per le attività conto terzi dell'ISIA.

MIUR
AFAM
ISIA



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
FIRENZE



ISIA

Firenze

4. Rientrano nell'oggetto del presente regolamento le Invenzioni conseguite, nel corso o a seguito di attività di ricerca avvalendosi anche di attrezzature e/o strutture appartenenti all'ISIA e di finanziamenti e/o risorse economiche da essa amministrare, entro due anni da quando il Ricercatore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'ISIA.

Articolo 2

Diritti e doveri dei Ricercatori in merito alle Invenzioni conseguite nell'ambito di Ricerca Istituzionale

1. Il Diritto di Proprietà Industriale conseguente alla attività di Ricerca Istituzionale condotta da un Ricercatore spetta ad ISIA. In caso di Invenzione da parte del Ricercatore, quest'ultimo deve comunicare l'oggetto dell'Invenzione a ISIA (Ufficio del Trasferimento Tecnologico) con onere a carico di entrambe le parti di salvaguardare la novità della stessa. Qualora il Ricercatore non effettui detta comunicazione, questi non può depositare a proprio nome la domanda di Diritto di Proprietà Industriale, ferma restando la possibilità di rivendica ai sensi dell'articolo 118 del Codice di proprietà industriale e quanto previsto dagli obblighi contrattuali.

ISIA, entro sei mesi decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, deposita la domanda di Diritto di Proprietà Industriale o comunica al Ricercatore l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di sei mesi di cui sopra è prorogato per un massimo di tre mesi, previa comunicazione al Ricercatore, a condizione che la proroga sia necessaria per completare le valutazioni tecniche avviate da ISIA (Ufficio del Trasferimento Tecnologico) immediatamente dopo la ricezione della comunicazione. Qualora ISIA non provveda entro il predetto termine a depositare la domanda di Diritto di Proprietà Industriale il Ricercatore può procedere autonomamente al deposito a proprio nome della domanda. Solo in questo caso, questi risulterà il proprietario dell'Invenzione, fermo restando quanto indicato sub art. 6.

Il Ricercatore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora ISIA abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

2. ISIA conserva tutte le facoltà di sfruttamento del Diritto di Proprietà Industriale, ivi inclusa quella di depositare a proprio nome eventuali successive ed ulteriori domande di protezione (cfr. estensioni, ecc.), assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante il Diritto ed il suo mantenimento. Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Ricercatori, ad ISIA spetta il Diritto di Proprietà Industriale di tutti i Ricercatori in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

3. ISIA deve dare comunicazione al Ricercatore entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda di ottenimento del Diritto di Proprietà Industriale. Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Ricercatori, la comunicazione deve essere inviata a tutti.

4. Qualora ISIA allo scadere dei 5 anni dal conseguimento del Diritto di Proprietà Industriale non ne abbia iniziato lo sfruttamento commerciale, deve darne comunicazione al Ricercatore che acquisisce



automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'Invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante al Ricercatore di esserne riconosciuto autore.

Articolo 3

Invenzioni effettuate nell'ambito dell'attività di Ricerca Vincolata

1. Nell'ipotesi di Ricerca Vincolata, il Diritto di Proprietà Industriale eventualmente conseguito spetta all'ISIA che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da Invenzioni ottenute col contributo dei propri Ricercatori ai sensi del comma 5 dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005).

2. I diritti patrimoniali derivanti dall'Invenzione, spettanti all'ISIA e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinati nel contratto che regola il progetto di ricerca, secondo quanto previsto dal "*Regolamento per le attività conto terzi ISIA*".

3. Il Ricercatore deve comunicare all'Ufficio del Trasferimento Tecnologico il raggiungimento del risultato tutelabile fornendo la descrizione sintetica dell'Invenzione. L'ISIA può procedere al deposito a suo nome sostenendone i relativi costi, fermo restando il diritto esclusivo del Ricercatore stesso ad esserne riconosciuto autore.

4. I proventi derivanti dallo sfruttamento economico del Diritto di Proprietà Industriale relativi alla quota di spettanza dell'ISIA sono ripartiti secondo quanto stabilito nel successivo art. 6.

Articolo 4

Commissione di ISIA per la Proprietà Industriale e Intellettuale

1. È istituita una Commissione di ISIA per la Proprietà Industriale e Intellettuale. Essa è composta da non meno di tre e non più di cinque membri, compreso il Presidente. I membri e il Presidente della Commissione sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, restano in carica per 3 anni accademici e possono essere confermati una sola volta. Ai lavori della Commissione partecipa di diritto il Presidente dell'ISIA. La Commissione può essere integrata da un esperto nel settore di riferimento della particolare invenzione oggetto di valutazione, scelto dalla Commissione stessa che parteciperà senza diritto di voto. La Commissione è presieduta dal Presidente, che la convoca, anche per via telematica. Alla Commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, anche un'unità di personale tecnico amministrativo del competente Ufficio di Trasferimento Tecnologico. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero, in caso di urgenza documentata dal richiedente, entro 10 giorni lavorativi.

2. La Commissione esprime parere in merito a:

MIUR
AFAM
ISIA



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
FIRENZE



ISIA

Firenze

- a) richieste di conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale a nome esclusivo dell'ISIA e in co-titolarità;
- b) accordi di Proprietà Industriale annessi a progetti di ricerca congiunta ovvero a contratti o convenzioni di attività di ricerca commissionate da terzi, sia a beneficio degli organi di ISIA sia delle unità amministrative che gestiscono o intendono gestire tali ricerche;
- c) abbandono delle Invenzioni;
- d) acquisizione di domande già concesse/altre forme di Diritto di Proprietà Industriale che vengano offerti all'ISIA.

La Commissione assume decisioni in merito a:

- a) estensione di Diritti di Proprietà Industriale;
- b) mantenimento in vita dei Diritti di Proprietà Industriale;
- c) finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti;
- d) gestione e valorizzazione delle invenzioni tutelate dall'ISIA, ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'ISIA.

La Commissione ha la facoltà di condurre controlli e verifiche sulla corretta applicazione del presente Regolamento.

3. La Commissione può sentire il Ricercatore proponente prima della formulazione del proprio parere e può avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'ISIA o da soggetti da esso incaricati per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di proteggere l'Invenzione.

Articolo 5

Gestione delle procedure relative alla costituzione di Diritti di Proprietà Industriale di titolarità dell'ISIA

1. L'ISIA, tramite l'Ufficio competente dell'Amministrazione:

- a) offre ai Ricercatori consulenza e supporto nella gestione delle procedure di conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale;
- b) collabora con i Ricercatori, di concerto con altri organismi di ISIA preposti al Trasferimento Tecnologico, per valorizzare la proprietà intellettuale e industriale fornendo supporto, direttamente o attraverso esperti anche esterni all'ISIA, per la valutazione dei requisiti per il conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale e per le potenzialità di utilizzo commerciale degli stessi.

MIUR
AFAM
ISIA



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
FIRENZE



ISIA

Firenze

c) collabora con i Ricercatori in relazione alle questioni tecniche e scientifiche relative alla Invenzione, alla definizione delle pratiche relative alle fasi procedurali, al mantenimento e alla valorizzazione del Diritto di Proprietà Industriale.

2. Qualora l'ISIA decida di sospendere il mantenimento del Diritto di Proprietà Industriale di cui sia titolare o di sospendere la procedura di estensione territoriale, deve darne in tempo utile, e comunque prima che il Diritto decada, comunicazione al Ricercatore, rendendosi pienamente disponibile alla cessione a titolo gratuito dello stesso all'inventore o ad altro soggetto da questi indicato, fatta eventuale eccezione per il solo onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione.

3. L'ISIA si adopera per valorizzare i Diritti di Proprietà Industriale di propria titolarità, allo scopo di trarre dal loro sfruttamento i migliori risultati in termini di ricaduta socio-economica, mediante la stipula di accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione onerosa del Diritto di Proprietà Industriale, ovvero la sua concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, o, ancora, la cessione del diritto alla domanda di brevetto/registrazione.

Articolo 6

Ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del Diritto di Proprietà Industriale da parte dell'ISIA

1. Ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3, in caso di deposito del Diritto di Proprietà Industriale da parte di ISIA, i proventi derivanti dalla vendita o licenza di esso, detratti i costi sostenuti per la costituzione del predetto e per il mantenimento del titolo sono così ripartiti: 60% a ISIA e 40% al Ricercatore. Nel caso di più Ricercatori la loro quota del 40% è distribuita in parti uguali, salvo diversa ripartizione stabilita prima dell'avvio delle procedure di costituzione della privativa. I proventi netti di ISIA derivanti dalle entrate da valorizzazione sono utilizzati: a) a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza del Ricercatore; b) per alimentare il fondo per la registrazione dei Diritti di Proprietà Industriale e per le attività dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico di ISIA; c) a beneficio del bilancio generale di ISIA.

2. I proventi netti di ISIA derivanti dalle entrate da valorizzazione sono utilizzati:

a) a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza del Ricercatore;

b) per alimentare il fondo per la registrazione dei Diritti di Proprietà Industriale e per le attività dell'Ufficio del Trasferimento Tecnologico;

c) a beneficio del bilancio generale di ISIA.

In caso di deposito del Diritto di Proprietà Industriale da parte del Ricercatore, i proventi derivanti dalla vendita o licenza di esso, detratti i costi sostenuti per la costituzione del predetto e per il mantenimento del titolo sono così ripartiti: 60% al Ricercatore e 40% a ISIA. Nel caso di più Ricercatori la loro quota del 60% è

MIUR
AFAM
ISIA



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
FIRENZE



ISIA

Firenze

distribuita in parti uguali, salvo diversa ripartizione stabilita prima dell'avvio delle procedure di costituzione della privativa. I proventi netti di ISIA derivanti dalle entrate da valorizzazione sono utilizzati: a) a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza del Ricercatore; b) per alimentare il fondo per la registrazione dei Diritti di Proprietà Industriale e per le attività dell'Ufficio di Trasferimento Tecnologico di ISIA; c) a beneficio del bilancio generale di ISIA.

Articolo 7

Invenzioni realizzate da soggetti appartenenti ad enti diversi

1. Qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di soggetti esterni all'ISIA di Firenze, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, gli inventori devono darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.
2. La quota dei costi per l'ottenimento del Diritto di Proprietà Industriale e la quota degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dell'Invenzione vengono ripartiti tra i titolari sulla base della percentuale di titolarità posseduta.

Articolo 8

Riservatezza

1. Al Ricercatore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di tutela, ai componenti della Commissione di ISIA per la Proprietà Industriale e Intellettuale, a tutto il personale dell'ISIA, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza, ivi incluso il divieto a ogni forma di pubblicazione e o diffusione all'esterno, in merito all'Invenzione per la quale si chiede la tutela, sino al momento in cui sia avvenuto il deposito della domanda di brevetto e/o di altra forma di Diritto di Proprietà Industriale.
2. Nelle occasioni di contatto con soggetti esterni all'ISIA di Firenze, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di know-how, il Ricercatore è tenuto ad utilizzare accordi di confidenzialità.
3. Allo scopo di permettere allo studente/dottorando il conseguimento del titolo prima del deposito/registrazione, potranno essere previste opportune cautele volte ad escludere la divulgazione dell'invenzione.

Articolo 9

Entrata in vigore

MIUR
AFAM
ISIA



Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
FIRENZE



ISIA

Firenze

Il presente Regolamento è pubblicato sull'Albo Ufficiale di ISIA ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.